



Comune di Rometta
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 29 DICEMBRE 2003
PUBBLICATA DALL'1 AL 15 GENNAIO 2004 REGISTRO PUBBLICAZIONE N. 1179.
RIPUBBLICATA DAL 17 GENNAIO ALL'1 FEBBRAIO 2004.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DEL 17 APRILE 2018.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 29.10.2019.

TITOLO I - OBIETTIVI - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
Articolo 1	4
Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2	4
Principi e finalità.....	4
Articolo 3	4
Minimo vitale.....	4
TITOLO II - DESTINATARI E CRITERI D'ACCESSO	6
Articolo 4	6
Destinatari	6
Articolo 5	6
Accesso al servizio. Presentazione documenti	6
Articolo 6	6
Il nucleo familiare	6
Articolo 7	7
Criteri per la determinazione del reddito	7
Articolo 8	7
Motivi di esclusione.....	7
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI INTERVENTO	8
Articolo 9	8
Organizzazione del servizio.....	8
Articolo 10	8
Forme di intervento.....	8
Articolo 11	8
Assistenza economica continuativa.....	8
Articolo 12	9
Assistenza economica temporanea	9

Articolo 13	10
Assistenza economica straordinaria	10
Articolo 14	10
Intervento economico per la non istituzionalizzazione dei minori	10
Articolo 15	11
Assistenza economica a favore dei soggetti portatori di handicap gravi	11
Articolo 16	11
Contributi per specifiche esigenze	11
Articolo 17	11
Prestazioni assistenziali a favore degli utenti ex A.N.M.I.L.	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	12
Articolo 18	12
Norme di rinvio	12
Articolo 19	12
Entrata in vigore del regolamento	12
Articolo 20	12
Disposizioni transitorie. Abrogazione di norme	12

TITOLO I - OBIETTIVI - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto, l'attività di assistenza economica ai cittadini del Comune, nonché ai fruitori di sovvenzioni degli Enti soppressi ex D.P.R. 245/85, ai fini di garantire l'uniformità degli interventi ed il superamento delle categorie di assistiti.

Articolo 2

Principi e finalità

1. L'intervento di assistenza economica è rivolto in favore di persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

2. L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini. Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di sussistenza, si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

3. Pertanto, sulla base dell'analisi dei fabbisogni, il servizio sociale deve procedere all'inizio dell'anno ad una programmazione degli interventi che tenga conto dell'importo stanziato in bilancio al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si potranno manifestare nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili.

4. Il progetto di intervento globale sul nucleo familiare di cui al presente regolamento verrà individuato e proposto da una équipe dell'ufficio Servizi Sociali composta da un tecnico (Assistente Sociale) e da un funzionario amministrativo (I.A.). L'équipe così composta avrà la competenza e la responsabilità di selezionare le priorità degli interventi, previa valutazione delle condizioni psico-socio-sanitarie ed economiche dei nuclei familiari che presenteranno domanda di assistenza.

Articolo 3

Minimo vitale

1. Definizione. Per "minimo vitale", dunque, si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico sia sociale. In questo senso lo stesso può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno, quindi, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

2. Applicazione. L'adozione del minimo vitale, rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile. Consente, quando ricorrono le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali, E' un metodo facilmente aggiornabile; tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

3. Metodo di calcolo. Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- a) alimentazione
- b) abbigliamento
- c) governo della casa
- d) vita di relazione
- e) spese sanitarie

4. Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoelencata tabella:

- a) Capo famiglia quota base
- b) Coniuge a carico 25% quota base
- c) Familiare a carico da 0 a 14 anni 35% quota base
- d) Altri familiari a carico 15% quota base.

5. Per quota mensile base del minimo vitale, atto a ricoprire le spese necessarie ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione di invalidità civile periodicamente rivalutata.

6. Le spese sanitarie e quelle per l'affitto sono prese in considerazione da apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni e contributi.

7. Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche. Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dover accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare una analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale.

TITOLO II - DESTINATARI E CRITERI D'ACCESSO

Articolo 4

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti da oltre un anno nel Comune, al quale avanzano la richiesta, che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. La domanda presentata viene istruita dall'ufficio servizi sociali ed esaminata dall'equipe (Responsabile Amministrativo – Assistente Sociale).
3. I cittadini che non risultano aver diritto all'erogazione dei contributi economici, perché in condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento, vengono informati con nota scritta nella quale sono motivate le ragioni del diniego disposto con provvedimento dell'organo deliberante.

Articolo 5

Accesso al servizio. Presentazione documenti

1. Per accedere ai servizi di cui al presente regolamento, oltre la domanda prevista, il richiedente deve presentare i seguenti documenti:
 - a) Autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare;
 - b) Bollette gas, luce, telefono, riferite all'ultimo semestre;
 - c) spese sanitarie eventuali non coperte dal S.S.N.;
 - d) certificato storico di disoccupazione di tutti i soggetti componenti il nucleo;
 - e) Autocertificazione relativa al possesso di redditi di qualsiasi natura.
2. In carenza della documentazione suindicata, il servizio sociale attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro tra redditi asseriti e il tenore di vita dei componenti

Articolo 6

Il nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
2. Solo ai fini del presente regolamento, vengono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.
3. Ai fini assistenziali, la semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica in nucleo familiare non è da sola valida come comprova di far parte o meno di un nucleo familiare, per cui, in casi anomali, spetta al servizio sociale la valutazione e la definizione dei componenti del nucleo familiare.

Articolo 7

Criteria per la determinazione del reddito.

1. Per la documentazione del reddito debbono essere acquisiti tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le entrate complessive del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'assistenza in favore del nucleo familiare il reddito da prendere in considerazione è quello riferito all'anno antecedente la data in cui il cittadino presenta la domanda, se la stessa viene prodotta entro la data di presentazione della denuncia dei redditi, ovvero quello dell'anno in corso se l'istanza è avvenuta oltre la data succitata.
3. Costituiscono redditi ai fini assistenziali tutte le entrate del nucleo familiare a qualsiasi titolo percepiti.
4. In particolare il reddito del nucleo familiare, è costituito da :
 - a) reddito da lavoro (dipendente, autonomo, altro) anche occasionale;
 - b) reddito da patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - c) pensioni a qualunque titolo percepite, comprensive di ogni possibile integratore di natura economica (es. assegno di accompagnamento, rendita Inail, pensione di guerra, invalidità civile, etc.), anche se non assoggettabili all'I.R.P.E.F.;
 - d) contributi che comunque affluiscono al nucleo (assegni familiari, alimenti stabiliti dall'autorità giudiziaria ecc.), anche se non assoggettabili all'I.R.P.E.F.;

Articolo 8

Motivi di esclusione

1. Sono motivi di esclusione dai contributi:
 - a) reddito superiore al minimo vitale;
 - b) possesso di risparmi postali o bancari, rendite da capitali, fondi, obbligazioni ecc.
 - c) proprietà di beni immobili tenuto conto della loro commerciabilità (escluso la casa di abitazione);
 - d) possesso/uso continuativo di automezzi di valore superiore a €. 4.000,00 che non siano indispensabili strumenti di lavoro o di trasporto di persone invalide;
 - e) tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
 - f) mancanza di collaborazione da parte dell'utente;
 - g) mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI INTERVENTO

Articolo 9

Organizzazione del servizio

1. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica risulta articolato in diversi momenti ed aspetti rispettivamente di accertamento, valutazione, proposizione ed attuazione.
2. Resta inteso che spettano al servizio sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

ARTICOLO 10

Forme di intervento

- 1) Le forme di intervento economico si articolano in:
 - a) assistenza economica continuativa;
 - b) assistenza economica temporanea(assegno economico per servizio civico);
 - c) assistenza economica straordinaria;
 - d) assistenza economica integrativa per nuclei familiari con minori a rischio di istituzionalizzazione;
 - e) assistenza economica in alternativa all'aiuto domestico rivolta a favore dei soggetti portatori di handicap grave;
 - f) Contributi per specifiche esigenze;
 - g) Prestazioni assistenziali a favore degli utenti ex A.N.M.I.L..

Articolo 11

Assistenza economica continuativa

1. Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.
2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'assistente sociale contenente:
 - a) definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
 - b) durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
 - c) verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto.
3. Il Contributo sarà pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda. Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e, nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, si opererà per tutti, equamente, una riduzione in percentuale.
4. L'erogazione dell'assistenza in forma continuativa decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, avrà durata quadrimestrale, rinnovabile e

potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano variate.

5. Il contributo economico è subordinato, oltre che all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'Articolo 8 del presente regolamento, alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (Articolo 433 del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

6. Possono accedere alla predetta prestazione i seguenti soggetti:

- a) anziani di età superiore ai 60 anni;
- b) persona riconosciuta invalida civile dichiarata inabile al lavoro;
- c) donne nubili i cui figli minori sono riconosciuti dalla sola madre;
- d) orfani minori (prestazione ex Enaoli)
- e) minori con uno dei genitori in stato di detenzione;
- f) nuclei familiari con figli minori da 0 a 15 anni.

Articolo 12

Assistenza economica temporanea

1) Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile sotto forma di assegno economico per servizio civico, per un periodo non superiore a mesi tre, ai soggetti riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al servizio di assistenza economica continuativa I richiedenti il servizio civico d'assistenza economica che siano privi di occupazione ed abili al lavoro potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- a) Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche, assistenza trasporto scuolabus;
- b) Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) Servizi d'aiuto a persone disabili;

2) Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti inoccupati o disoccupati non costituiranno rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'Articolo 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore dell'Ente per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

3) Per l'inserimento nelle attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

4) Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per gli infortuni. Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario equivalente

a quello previsto per l'attività lavorativa anziani per una prestazione non superiore a n. 100 ore mensili, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco dell'anno.

5) Limitatamente ai contributi di cui al presente articolo possono accedere all'assistenza economica temporanea coloro che hanno un reddito non superiore al minimo vitale maggiorato del 50%; in tali casi non opera la causa di esclusione prevista dall'art. 8 lett. a) del Regolamento. Comma aggiunto con Delibera C.C. n.21 del 17.04.18. Modificato con Delibera C.C. n. 37 del 29.10.2019.

Art.13

Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcerazione etc.).
2. L'importo di detto contributo è commisurato alla situazione complessiva del richiedente e alle spese eccezionali sostenute (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria);
3. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi.
4. La richiesta dell'intervento deve essere corredata da idonei documenti giustificativi.
5. Detto contributo viene erogato ai cittadini, sempre che residenti da almeno un anno nel comune al quale avanzano richiesta, nel rispetto dei motivi di esclusione indicati all'Articolo 8 del presente Regolamento, derogando esclusivamente dal limite del minimo vitale purché il reddito complessivo familiare non sia superiore al triplo dello stesso.
6. Il contributo, riferito alla medesima situazione di disagio, non è ripetibile per 2 anni consecutivi.

Art.14

Intervento economico per la non istituzionalizzazione dei minori

1. L'intervento economico di cui al presente articolo è finalizzato al mantenimento del minore in famiglia, nel caso in cui la stessa presenti gravi problemi di carattere abitativo o economico e, alla deistituzionalizzazione e rientro in famiglia del minore nel caso in cui egli sia stato affidato ad una struttura residenziale.
2. Il servizio sociale deve, prima di concedere l'intervento di che trattasi, attivarsi per:
 - a) verificare la reale condizione abitativa del nucleo familiare (es. sfratto in orso o esecutivo, impossibilità o comunque grave difficoltà nel sostenere le spese del canone d'affitto);
 - b) verificare la reale idoneità del nucleo familiare ad assicurare le condizioni adeguate per il normale sviluppo del minore;
 - c) verificare le condizioni economiche del nucleo familiare in funzione delle quali il servizio sociale può individuare l'entità dell'eventuale contributo da erogare.

3. Il reddito del nucleo familiare in questione non deve in nessun caso superare, i limiti di reddito previsti dalle normative vigenti per l'accesso ai servizi socio-assistenziali.
4. Il contributo economico erogabile per sostenere il nucleo non può eccedere il 50% dell'importo previsto per il pagamento della retta da corrispondere agli istituti educativi assistenziali per la durata massima di 12 mesi.
5. Il servizio sociale, per favorire la deistituzionalizzazione di un minore, nel caso che questi abbia trascorso un periodo non inferiore a sei mesi in una struttura residenziale, per ragioni economiche o abitative, può proporre di destinare fino a l'equivalente di sei mensilità dell'importo della retta minima che l'Amministrazione paga alle strutture residenziali per minori al fine di sostenere la famiglia nel consolidamento della propria situazione economica ed abitativa.

ARTICOLO 15

Assistenza economica a favore dei soggetti portatori di handicap gravi

1. L'intervento di sostegno economico rivolto ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali può essere concesso eccezionalmente anche prescindendo dalla situazione reddituale in sostituzione del servizio di trasporto verso/da centri di riabilitazione e, in ogni caso, in alternativa alla prestazione di aiuto domestico nella ipotesi in cui sia dimostrabile la sua maggiore utilità .

Articolo 16

Contributi per specifiche esigenze

1. In caso di particolari esigenze e dietro parere dell'ufficio Servizi Sociali i contributi economici possono essere erogati in natura attraverso l'acquisto dei buoni mensa per la refezione scolastica o buoni spesa.

Articolo 17

Prestazioni assistenziali a favore degli utenti ex A.N.M.I.L.

1. Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui all'Ente soppresso ex A.N.M.I.L. (D.P.R. n. 245 dell'85), il reddito complessivo familiare dei soggetti aventi diritto non dovrà superare i limiti di reddito previsti per l'accesso all'assistenza economica continuativa. Potranno accedere comunque alle prestazioni solo i titolari di rendita I.N.A.I.L.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 19

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Articolo 20

Disposizioni transitorie. Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune di Rometta nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.